



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Div. 6 (ex Mot.5)
Via Caraci, n. 36 - 00157 Roma



Roma, 11 8 MAG. 2008

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026 MODUGNO (BA)

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

OGGETTO: Ricorsi gerarchici in materia di revisione della patente ex art.128 C.d.S.

Come è noto, nel corso dell'ultimo anno si è provveduto alla valutazione e definizione dei numerosissimi ricorsi gerarchici pendenti relativi a provvedimenti di revisione della patente ex art.128 C.d.S.

Lo scopo primario di tale operazione, oltre che eseguito in forza dell'obbligo dell'Amministrazione di decidere tali ricorsi, è stato altresì quello di eliminare o confermare i c.d. ostativi presenti nel sistema informativo che creavano problematiche varie in modo da giungere ad una situazione di certezza per tutte le operazioni inerenti la patente (rinnovi, duplicati ecc.).

h

Stante il fatto che si è intervenuti su ricorsi in alcuni casi anche molto datati e comunque il cui termine di decisione previsto dalla legge era ampiamente decorso, le decisioni dei predetti ricorsi sono state condizionate dai principali indirizzi giurisprudenziali emersi in materia soprattutto relativamente alla funzione cautelare del provvedimento, vanificata dal lungo lasso di tempo trascorso e, in molti casi dalla sospensione del provvedimento di revisione, e alla attualità dell'interesse pubblico alla effettuazione della revisione nei confronti di chi ha dimostrato nel corso del tempo di non essere incorso in altre gravi infrazioni.

Tale intervento adottato in sede centrale, unitamente alla attribuzione dal 1° gennaio 2008 alle Direzioni Generali Territoriali del potere decisorio su detti ricorsi, dovrebbe aver riportato l'iter procedurale nei termini previsti dalla normativa e quindi aver ridato alla revisione ex art.128 la sua natura di provvedimento cautelare a presidio della sicurezza della circolazione stradale attraverso la verifica in tempi ragionevoli dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica necessari per il possesso della abilitazione alla guida.

Allo stato attuale presso questa Sede non risultano più pendenti ricorsi arretrati.

Si invitano tuttavia gli Uffici in indirizzo a verificare la presenza di ricorsi gerarchici ex art.128 C.d.S. ante 1.1.2008 non ancora definiti, e a segnalarli a questa Sede ai fini della tempestiva decisione degli stessi.

Si invitano altresì gli Uffici in indirizzo a verificare e definire la situazione di quei conducenti destinatari di un provvedimento di revisione ex art.128 C.d.S. che non hanno presentato ricorso, gerarchico o giurisdizionale, e che, tuttavia, non hanno ancora ottemperato all'obbligo di revisione. Per tali situazioni codesti Uffici potranno procedere, con una valutazione caso per caso, o alla eliminazione dell'ostativo in presenza del lungo lasso di tempo trascorso e di un comportamento successivo privo di mende, o alla conferma della revisione con conseguente riaffermazione dell'obbligo di sottoposizione alla prescritta verifica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/

1